COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 09 Settembre 2014

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE. COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di Settembre, alle ore 12.30 in Olmedo e nella sala delle adunanze della Casa Comunale. Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio, in seduta straordinaria 1^ convocazione, con l'intervento del Sindaco, Diez Marcello, e dei Sigg. Consiglieri:

	P	A		P	A
MANNONI Maria Teresa	X		PIRAS Andrea	X	
COCCO Gianluca	X		PIRAS Gianmario	X	
CONTINI Lucia		X	FAEDDA Mario Antonio	X	
FERRALIS Mirko	X		ISONI Gabriella	X	
ISONI Leonardo	X		CATTARI Mario Pietro	X	
PINNA Maria Elena	X		SIFFU Salvatore	X	

TOTALE PRESENTI n° 12

TOTALE ASSENTI n° 1

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Marcello DIEZ, nella sua qualità di Sindaco, con la partecipazione del Segretario Comunale, Dr. Fois Giovanni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. *Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*

671. *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

672. *In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna*;

676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale*

per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.*

679. *Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:*

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. *Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

….omissis….

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

692. *Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014 e successivamente con decreto del 28 Luglio 2014 il Ministero dell'Interno ha ulteriormente slittato il termine al 30 Settembre 2014;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

CONSIDERATO che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli derivanti dalla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i Comuni, chiamati ad implementare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

RITENUTO pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l'anno 2014, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

ATTESO che lo Stato, nell'ambito della ripartizione delle risorse agli Enti locali a valere sul Fondo di solidarietà comunale, trattiene alla fonte l'1‰ del gettito potenziale TASI;

RILEVATO, pertanto, che la disapplicazione della TASI comporta un mancato gettito, che questa Amministrazione intende fronteggiare senza ulteriori aggravi tributari a carico dei contribuenti, compatibilmente con i vincoli di bilancio;

DATO ATTO che, alla luce della disapplicazione in parola, non si rende necessario determinare alcuna detrazione d'imposta ai sensi del sopraccitato comma 677;

VISTO il Regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 20 del 09/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

VISTO l'art. 1, comma 688 della legge 147/2013, che stabilisce che il mancato invio al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 10 settembre 2014 delle delibere di approvazione delle aliquote Tasi e del relativo regolamento produce l'automatica applicazione della stessa ad aliquota base dell'1‰;

SENTITO l'assessore Dr. Cocco ribadire la volontà di quest'amministrazione di azzerare le aliquote TASI per i cittadini di Olmedo per l'anno 2014. Anche in un contesto in cui lo stato ci impone sostanzialmente di agire come suoi esattori e ogni anno ci riduce drasticamente i trasferimenti, impedendoci di garantire l'ottimale erogazione di tali servizi non riteniamo giusto pretendere un ulteriore esborso di somme da parte dei nostri concittadini. Nonostante i circa 114mila euro che lo Stato tratterrà al nostro Comune a titolo di Tasi, quest'amministrazione sta agendo per garantire i vincoli di bilancio, col fine di evitare ulteriori aggravi tributari senza rinunciare all'erogazione dei principali servizi comunali

RITENUTO pertanto di dover approvare urgentemente il presente provvedimento di azzeramento delle aliquote TASI, demandando al Responsabile del servizio tributi il compito di inviare al suddetto Ministero il presente provvedimento entro i termini suddetti;

Acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli ex c. 1 art. 49 TUEL

Con voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa

Di **azzerare**, per tutte le fattispecie imponibili, le aliquote della TASI per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;

Di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 20 del 09/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;

Di **incaricare** il Responsabile del servizio tributi di inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, il presente provvedimento entro il 10 settembre 2014;

Di **dichiarare** il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1, T.U.E.L..)	Parere favorevole sotto il profilo di regolarità contabile (art. 49, comma 1, T.U.E.L.)
F.to Rag. Antonia Manca	F.to Rag. Antonia Manca
(Il Responsabile del Servizio)	(Il Ragioniere Comunale)

Letto e approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

F.to Geom. Marcello Diez	F.to Dr. Fois Giovanni
(Il Presidente)	(Il Segretario Comunale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPOGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET COMUNALE

Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 10/09/2014 all'Albo Pretorio Comunale al n° 694 del Registro (art. 124 , T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L.). Il presente atto è pubblicato sul sito internet comunale all'indirizzo: www.comune.olmedo.ss.it

Olmedo, li 10 settembre 2014

F.to Dr. Fois Giovanni

(Il Segretario Comunale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2014 al 25/09/2014 (art. 124, T.U.E.L.)

Olmedo, li 10 settembre 2014

F.to Dr. Fois Giovanni

(Il Segretario Comunale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 09/09/2014 poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Olmedo, li 10/09/2014

F.to Dr. Fois Giovanni

(Il Segretario Comunale)